

COMUNE DI GENZONE

TITOLO 01 - PRINCIPI GENERALI

ART. 01 - RUOLO DEL COMUNE E SUE FINALITA'

01. IL COMUNE DI GENZONE E' DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E NEL QUADRO DEI PRINCIPI DETTATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE DI GENZONE RAPPRESENTA IN VIA GENERALE LA COMUNITA' DEI CITTADINI NEI RAPPORTI CON LO STATO, CON LA REGIONE LOMBARDIA E CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

03. IL COMUNE DI GENZONE, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, NONCHE' A QUELLI ENUNCIATI DALLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA IL 15 OTTOBRE 1985 E RATIFICATA CON LEGGE 30 DICEMBRE 1989 N. 439 , CURA E TUTELA GLI INTERESSI COMPLESSIVI DELLA PROPRIA COMUNITA', PROMUOVENDONE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE; PERSEGUE LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE SI FRAPPONGONO ALLA REALIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE TRA I PROPRI CITTADINI, IN PARTICOLARE PREFISSANDOSI COME OBIETTIVO UN EFFICIENTE SISTEMA DI SERVIZI PUBBLICI E DI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' CITTADINA, CON SPECIALE RIGUARDO ALLE CATEGORIE SOTTOPROTETTE; PROMUOVE AZIONI INTESE A FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITA' TRA I SESSI.

04. A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA IMMAGINE E DELLA PROPRIA IDENTITA' STORICA, IL COMUNE DI GENZONE PROMUOVE LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE.

ART. 02 - SEDE DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NELLA CASA COMUNALE. IN ESSA SI RIUNISCONO DI NORMA I SUOI ORGANI ELETTIVI.

ART. 03 - SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO.

02. OGNI MODIFICAZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE COME DESCRITTI NEL COMMA PRECEDENTE RICHIEDE PROCEDIMENTO DI REVISIONE STATUTARIA.

03. L'UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE DA PARTE DI TERZI E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 04 - ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, SPETTA AL COMUNE LA

GESTIONE DEI SERVIZI STATALI DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' ALTRESI' ESERCITARE LE FUNZIONI AD ESSO DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE.

ART. 05 - PRINCIPI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

01. IL COMUNE INFORMA LA SUA AZIONE AL PRINCIPIO DELL'APERTA COLLABORAZIONE, MEDIANTE LE FORME ED I PROCEDIMENTI PIU' ADEGUATI ALLE SINGOLE SITUAZIONI, CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. IN PARTICOLARE, STABILISCE PECULIARI FORME DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA E LA PROVINCIA DI PAVIA PER ASSICURARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED AI PROCESSI DECISIONALI CHE RIGUARDINO LA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE PREVEDE E FAVORISCE IL COINVOLGIMENTO DEMOCRATICO DI TUTTI I CITTADINI, CURANDO IN PARTICOLARE L'INFORMAZIONE SULL'AZIONE COMUNALE ED IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA AI METODI DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELLA PUBBLICITA'.

TITOLO 02 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 06 - MODIFICHE TERRITORIALI

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAI CONFINI LEGALMENTE STABILITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. MODIFICHE TERRITORIALI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE CON LEGGE REGIONALE, SENTITE LE POPOLAZIONI INTERESSATE.

ART. 07 - COSTITUZIONE

01. IL COMUNE DI GENZONE E' COSTITUITO DA UNA COLLETTIVITA' INSEDIATA IN UN NUCLEO URBANO COMPATTO.

TITOLO 03 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI

ART. 08 - RAPPORTI CON LA REGIONE

01. IL COMUNE DI GENZONE PER FAVORIRE LA PIENA REALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO AUTONOMISTICO, METTE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE A DISPOSIZIONE DELLE DELEGHE O DELL'AVVALIMENTO DEGLI UFFICI CHE VENGANO PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 118 , TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E CHE SIANO ACCOMPAGNATI DA UNA PROVVISATA DI RISORSE ADEGUATA ALLE FUNZIONI DELEGATE O ALL'IMPEGNO RICHiesto AGLI UFFICI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , SECONDO COMMA, DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616 E DELL' ARTT. 69 DELLO STATUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA.

02. IL COMUNE IMPEGNA ALTRESI' LA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AD OGNI SFORZO RESO NECESSARIO DALLA ASSEGNAZIONE DI NUOVE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE CHE VENISSE OPERATA, AI SENSI DELL' ARTT. 118 , PRIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE, CON LEGGE STATALE O REGIONALE.

ART. 09 - CONCORSO DEL COMUNE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

01. IL COMUNE CONCORRE CON PIENA DISPONIBILITA' COLLABORATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI A CARATTERE PUNTUALE PER I QUALI SIA PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DELLE AUTONOMIE COMUNALI.

02. IL COMUNE S'INSERISCE ALTRESI' NELLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI, DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO E DEGLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE CON L'OSSERVANZA DELLE FORME PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE; CONFORMA LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, AI VINCOLI DERIVANTI DAI PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI E AGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEI PROGRAMMI PLURIENNALI PROVINCIALI; COLLABORA CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NELLO SVOLGIMENTO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COORDINAMENTO E NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE.

ART. 10 - PRINCIPI SULLE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E FUSIONI DI COMUNI

01. IN CONSONANZA CON LE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE ARTT. 05 E ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE DIMENSIONAMENTI OTTIMALI NELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E NELLA GESTIONE DI SERVIZI, IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA ALLE ESIGENZE E AL METODO DELLA COLLABORAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, E IN SPECIE CON QUELLE DEI COMUNI LIMITROFI, SENZA PREGIUDIZIO PER L'INTEGRITA' DELLA PROPRIA AUTONOMIA E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA' SOCIALE E CULTURALE; SI IMPEGNA ALL'UTILIZZO DELLE FORME ASSOCIATIVE PREVISTE DAL CAPO 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE SI DICHIARA DISPONIBILE ANCHE A DAR VITA AD UNIONI CON COMUNI CONTERMINI.

ART. 11 - CONVENZIONI FACOLTATIVE

01. FUNZIONI E SERVIZI POSSONO ESSERE GESTITI DAL COMUNE IN FORMA COORDINATA CON ALTRI COMUNI E TRAMITE APPOSITE CONVENZIONI.

ART. 12 - CONSORZI

01. NEI CASI IN CUI RAVVISI L'OPPORTUNITA' DI UNA STABILE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI RITENUTI DI LIVELLO INTERCOMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA ADESIONE A CONSORZI, NELLE FORME DI CUI ALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. ALL'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DI STRUTTURE CONSORTILI, NELL'AMBITO DELLA COMPLESSIVA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI FINANZIARI, VIENE DELIBERATA UNA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI EQUAMENTE PROPORZIONATA ALLA MISURA DELL'INTERESSE COMUNALE E DELLA

RELATIVA PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEI CONSORZI

01. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO, PRESCELTO SECONDO CRITERI DI SPECIFICA COMPETENZA, RAPPRESENTA IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO.
02. LA DELEGA PUO' ESSERE CONFERITA ANCHE A TEMPO INDETERMINATO. IN TAL CASO E NEL CASO DI REVOCA, NE E' DATA NOTIZIA DAL SINDACO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA, IL SINDACO CESSA PURE DALLA SUA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE CONSORTILE. NELLA STESSA IPOTESI, CESSA ANCHE L'INCARICO DEL SUO DELEGATO.

ART. 14 - PRINCIPI E MODALITA' ATTUATIVE

01. IL COMUNE UTILIZZA L'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , QUALE STRUMENTO PREFERENZIALE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI COMPORTANTI L'AZIONE COORDINATA E INTEGRATA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI PUBBLICI.
02. LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, NEL CASO DI PRIMARIA O PREVALENTE COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO L'ADESIONE ALLA CONVOCAZIONE DA PARTE DI ORGANO RAPPRESENTATIVO DI ALTRO SOGGETTO PUBBLICO, IN CASO DI PRIMARIA O PREMINENTE COMPETENZA DI QUEST'ULTIMO COMPETE AL SINDACO.
03. L'AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELL'ACCORDO COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE; TUTTAVIA, ALLORCHE' SI TRATTI DI DARE ATTUAZIONE AD ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, LA COMPETENZA ALLA RATIFICA SPETTA ALLA GIUNTA.

TITOLO 04 - ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO 01 - GLI ORGANI

ART. 15 - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

01. SONO ORGANI FONDAMENTALI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 16 - ORGANI BUROCRATICI E AUSILIARI

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE.
02. ALLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE E' PREPOSTO IL SEGRETARIO.
03. E' ORGANO AUSILIARIO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA IL REVISORE DEI CONTI.

CAPO 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17 - IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE,

DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 18 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 19 - DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE.

ART. 20 - POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 21 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE

DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

ART. 22 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E, IN CASO DI PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E L'ELEZIONE DEL SINDACO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

ART. 23 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 27 E 28 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 24 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT. B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL PRIMO GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI IN CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL

CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI ASSESSORI, O TRA I PRESENTATORI.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 25 - ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 26 - CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTiquATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 27 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 28 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSER DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 29 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 30 - DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 31 - REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32 - GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIABILITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI N. 04 ASSESSORI.

ART. 34 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
 - A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO. LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;
 - B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.
06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 COMMA 01 LETTERA B) NUMERO 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 35 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 36 - DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L' ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE PRENDE ATTO DELL' ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.
04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L' ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 37 - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 38 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 36 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 40 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 41 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 36 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 42 - ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 43 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 44 - COMPITI ASSESSORILI

01. SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 48 , IL SINDACO PUO' CONFERIRE, IN VIA DI DELEGA, AI SINGOLI ASSESSORI L'ESERCIZIO DI DETERMINE ATTRIBUZIONI O BLOCCHI DI ATTRIBUZIONI, PREFERIBILMENTE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIA. LA DELEGA E' FATTA IN FORMA SCRITTA ED E' REVOCABILE O MODIFICABILE.

02. DELL'AVVENUTO CONFERIMENTO DELLA DELEGA E' DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE SUCCESSIVA AL SUO CONFERIMENTO; NE E' INOLTRE DATA IMMEDIATA NOTIZIA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

03. DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE L'ASSESSORE RISPONDE DIRETTAMENTE AL SINDACO.

04. RIMANE COMUNQUE FERMO IL POTERE DI SOSTITUZIONE O SURROGA NEL CASO IN CUI IL SINDACO RITENGA DI DOVER PROVVEDERE, PREVIA MOTIVAZIONE, ALLA RIASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA'. NESSUNA MOTIVAZIONE E' NECESSARIA NEL CASO IN CUI IL SINDACO EMANI IN LUOGO DELL'ASSESSORE DELEGATO UN ATTO PER LA CUI ADOZIONE SIA STABILITO DALLA LEGGE UN TERMINE LA CUI DECORRENZA SIA PRODUTTIVA DI

CONSEGUENZE GIURIDICHE, LIMITATAMENTE AGLI ULTIMI DUE GIORNI CHE PRECEDONO LA SCADENZA DEL TERMINE. A TAL FINE IL SEGRETARIO, CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA NE DA FORMALE NOTIZIA ALL'ASSESSORE DELEGATO E AL SINDACO.

CAPO 04 - IL SINDACO

ART. 45 - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA IL COMUNE.

02. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE. SALVO LEGITTIMO IMPEDIMENTO, IL SINDACO CHE RICUSI DI PRESTARE GIURAMENTO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA SUA ELEZIONE S'INTENDE DECADUTO DAL SUO UFFICIO.

ART. 46 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA AFFINCHÉ IL SEGRETARIO COMUNALE DIA FEDELE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

02. ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI. SOVRINTENDE, ALTRESI', ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IN PARTICOLARE, IL SINDACO:

- ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA, COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E RISOLVENDONE, CON DECISIONE AUTONOMA, GLI EVENTUALI CONFLITTI DI COMPETENZA;

- SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CONTROLLANDO LA COERENZA DELLA LORO ATTIVITA' CON I DELIBERATI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E IMPARTENDO DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE;

- PROMUOVE INIZIATIVE INTESE ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 15 ;

- APPROVA CON PROPRIO ATTO GLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SALVA LA RATIFICA CONSILIARE NEL CASO PREVISTO DAL QUINTO COMMA DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

- RAPPRESENTA IN GIUDIZIO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ADOTTA GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

- CONVOCA I COMIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DI CUI AL PRESENTE STATUTO;

- ESERCITA LA POTESTA' SANZIONATORIA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE AMMINISTRATIVA;

- PRESIEDE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, ADOTTA GLI ATTI CONCLUSIVI DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO E LE MISURE CAUTELARI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;

- CONCLUDE E STIPULA I CONTRATTI;

- ADOTTA GLI ATTI AMMINISTRATIVI PUNTUALI, SE NON ATTRIBUITI DALL'O

STATUTO ALLA GIUNTA E DALLA LEGGE ALLO STATUTO AGLI ORGANI BUROCRATICI;

- ACQUISISCE PRESSO GLI UFFICI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' PRESSO LE AZIENDE E LE ISTITUZIONI COMUNALI E PRESSO LE SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE COMUNALE, LE INFORMAZIONI E GLI ATTI, ANCHE RISERVATI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.

- PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' COMUNALE;

- FAVORISCE LA COLLABORAZIONE DEL COLLEGIO DEL REVISORE CON IL CONSIGLIO E LA GIUNTA NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO E CON LE MODALITA' PRESCRITTE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DA QUELLO CONSILIARE INTERNO; COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO ESERCITATE DAL REVISORE DEI CONTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI

- SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE.

04. IL SINDACO SI SURROGA AL CONSIGLIO PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DIPENDENTI O CONTROLLATI DA ESSO, NEL CASO PREVISTO DALL' ARTT. 36 , QUINTO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. NEI CASI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA, OVE LA LEGGE O GLI STATUTI PARTICOLARI DEGLI ENTI PRESCRIVANO LA GARANZIA DELLA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, IL SINDACO E' TENUTO A PROVVEDERE CONFORMEMENTE.

ART. 47 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. AL SINDACO, O IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO AL VICE SINDACO, SPETTANO, NELLA SUA QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO, LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 48 - SOSTITUTO DEL SINDACO

01. IL SINDACO DESIGNA, TRA GLI ASSESSORI, UN VICE SINDACO, CHE LO SOSTITUISCE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO; NELL'IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, LA SOSTITUZIONE SPETTA ALL'ASSESSORE ANZIANO E, OCCORRENDO VIA VIA ALL'ASSESSORE GIOVANE.

02. LA NOMINA DEL VICE SINDACO VIENE COMUNICATA A CURA DEL SEGRETARIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL PREFETTO.

03. IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, ENTRO DIECI GIORNI SI PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA.

CAPO 05 - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 49 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO NELL'APPOSITO ALBO NAZIONALE ARTICOLATO TERRITORIALMENTE; GLI

SPETTANO

LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTI DALLA LEGGE.
02. IL SEGRETARIO DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE E NE ORGANIZZA L'ATTIVITA' SULLA BASE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI; PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE; CURA LA FASE ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E LE TRASMISSIONI DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO E ATTESTA L'ESECUTIVITA'. RICEVE LA DESIGNAZIONE DEI CAPI GRUPPI CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA.

TITOLO 05 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 50 - RAPPORTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE CON IL COMUNE

01. IL COMUNE RICONOSCE COME DETERMINANTE PER IL PROGRESSO DELLA COMUNITA' CIVICA E PER LA PIU' PIENA LEGITTIMAZIONE DELLA PROPRIA AZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA L'APPORTO COLLABORATIVO DELLE FORME ASSOCIATIVE, DA SVOLGERSI NEL RISPETTO DELLA RECIPROCA AUTONOMIA E SENZA ONERI A CARICO DELLA FINANZA COMUNALE.

ART. 51 - REQUISITI DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

01. AL FINE DI ATTUARE GLI OBIETTIVI RICHIAMATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL COMUNE PRENDE PARTICOLARMENTE IN CONSIDERAZIONE LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO RICHIESTO E OTTENUTO L'ISCRIZIONE IN UN APPOSITO ELENCO, CONSERVATO E AGGIORNATO NEL COMUNE A CURA DEL SINDACO. IN TALE ELENCO HANNO DIRITTO DI ESSERE ISCRITTE LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE OPERINO ATTIVAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE E CHE PERSEGUANO SCOPO DI TUTELA E DI PROMOZIONE DI INTERESSI GENERALI O COMUNQUE DI INTERESSI SIGNIFICATIVI E RILEVANTI PER LA COMUNITA' LOCALE. IL SINDACO PUO' CHIEDERE ALLE FORME ASSOCIATIVE IN ESAME DI DOCUMENTARE IL POSSESSO DEI SUDDETTI REQUISITI.

ART. 52 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, RESIDENTI NEL COMUNE, POSSONO AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AGLI ORGANI DEL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, CON L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.

ART. 53 - ISTANZE

01. AI FINI DEL PRESENTE STATUTO, SI INTENDONO PER "ISTANZE", LE RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE, PER SOLLECITARE, NELL'INTERESSE COLLETTIVO IL COMPIMENTO DI ATTI DOVEROSI, DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO COMUNALE. UNA VOLTA PRESENTATA UN'ISTANZA, AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA, ESSA DEVE ESSERE TRASMessa IN COPIA AL SEGRETARIO COMUNALE. SULL'ISTANZA L'AUTORITA'

COMUNALE COMPETENTE PROVVEDE ALL'ESAME ENTRO 17 GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL COMUNE.

ART. 54 - PETIZIONI

01. AI FINI DEL PRESENTE STATUTO, SI INTENDONO PER "PETIZIONI" LE RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA ALMENO 30 CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, DIRETTE A PORRE ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE UNA QUESTIONE DI SUA COMPETENZA EDI INTERESSE COLLETTIVO. UNA VOLTA PRESENTATA UNA PETIZIONE, AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA, ESSA DEVE ESSERE TRASMESSA IN COPIA AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE CURA CON SOLLECITUDINE L'AFFISSIONE SULL'ALBO PRETORIO, PER LA DURATA ALMENO DI OTTO GIORNI. INOLTRE IL SINDACO DEVE INSERIRE LA PETIZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE CHE NON SIA STATO ANCORA CONVOCATO.

ART. 55 - PROPOSTE

01. AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO, SI INTENDONO PER "PROPOSTE" LE RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA ALMENO 30 CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, PER L'ADOZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE, DI UN ATTO DI CONTENUTO DETERMINATO, RISPONDENTE A UN INTERESSE COLLETTIVO E CHE SIA DI COMPETENZA DI TALE ORGANO.

02. UNA VOLTA PRESENTATA LA PROPOSTA, AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA, ESSA DEVE ESSERE TRASMESSA IN COPIA AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE CURA CON SOLLECITUDINE L'AFFISSIONE SULL'ALBO PRETORIO, PER LA DURATA DI ALMENO OTTO GIORNI. INOLTRE, IL SINDACO CURA CHE SIANO ACQUISITI SULLA PROPOSTA I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E INSERISCE LA PROPOSTA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE O DELLA PRIMA GIUNTA COMUNALE NON ANCORA CONVOCATI.

ART. 56 - DISPOSIZIONI COMUNI

01. DEGLI ATTI O DEGLI INTERVENTI ASSUNTI DALLE AUTORITA' COMUNALI IN ESITO ALLE ISTANZE, ALLE PETIZIONI E ALLE PROPOSTE IL SINDACO DA' NOTIZIA PER ISCRITTO, NON APPENA POSSIBILE, A CHI RISULTI AVER SOTTOSCRITTO PER PRIMO L'ISTANZA, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA, MEDIANTE COMUNICAZIONE DA FARSI ALLA SUA RESIDENZA, NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 57 - DIRITTO GENERALE D'ISTANZA

01. LA DISCIPLINA PREVISTA NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI E' DETTATA CON PIENA SALVEZZA DEL DIRITTO GENERALE D'ISTANZA, DI DENUNCIA ECC. , RICONOSCIUTO AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI DALLE LEGGI VIGENTI E COMUNQUE DI OGNI ALTRO DIRITTO D'ISTANZA, DI PETIZIONE O DI PROPOSTA DISCIPLINATO DA LEGGI SPECIALI.

ART. 58 - CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, COSI' COME INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO.
02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO.
03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 59 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.
02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
 - A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
 - B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DEL 25% DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

TITOLO 06 - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 60 - PRINCIPI INFORMATIVI E REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

01. LA STRUTTURA DEL COMUNE E' INFORMATI AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE ED IL PERSONALE AD ESSA PREPOSTO OPERA IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 61 - STRUTTURA DEGLI UFFICI

01. LA STRUTTURA BUROCRATICA DEL COMUNE PUO' ESSERE ARTICOLATA IN UFFICI
02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI SI CONFORMA AD UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, IN GRADO DI CORRISPONDERE ALLE MUTEVOLI ESIGENZE OPERATIVE.

ART. 62 - COMPITI ORGANIZZATIVI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. NEL QUADRO DELLA DISCIPLINA INDICATA NEL CAPO 05 DEL TITOLO 03 DEL

PRESENTE STATUTO SPETTA AL SEGRETARIO:

- ORDINARE I PAGAMENTI DOVUTI IN BASE A LEGGE O SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.
- AUTORIZZARE I CONGEDI, LE ASPETTATIVE, LE MISSIONI, I PERMESSI DEL PERSONALE COMUNALE E LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E IN GENERE ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE A CARATTERE VINCOLATO;
- INOLTRE AL CONTROLLO GLI ATTI DELIBERATIVI D'UFFICIO SU RICHIESTA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI E ATTESTARE L'ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI;
- PRESIDERE LE COMMISSIONI DI GARA PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI;
- PRESIDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- ROGARE I CONTRATTI STIPULATI DAL SINDACO;
- STIPULARE I CONTRATTI NON SOGGETTI AD ASSISTENZA DI UFFICIALE ROGANTE;
- EFFETTUARE LE CONTESTAZIONI DI ADDEBITO, IRROGARE LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA, NONCHE' PROMUOVERE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI A SANZIONI NON DI SUA COMPETENZA.

CAPO 02 - IL PERSONALE

ART. 63 - CRITERI DIRETTIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DELLA PIANTA ORGANICA

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA RISERVA DI COMPETENZA NORMATIVA STATALE STABILITA DALL' ARTT. 51 , COMMA 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 06 E 08 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 , DETTA NORME RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO, ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI, ALLA DISCIPLINA ED ALLA CARRIERA DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO MEDESIMO PREVEDE FORME DI COLLABORAZIONE TRA UFFICI E PROMUOVE LA COOPERAZIONE FRA I VARI LIVELLI DI SERVIZI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI COORDINAMENTO E DI DIREZIONE, NONCHE' IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI GERARCHIA, IN QUANTO FUNZIONALE ALLE ESIGENZE DI ORDINATO ESERCIZIO DEI POTERI DECISIONALI E GESTIONALI.

03. AL FINE DI PROMUOVERE L'ADEGUATA FORMAZIONE ED IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, IL REGOLAMENTO DETTA CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DI APPOSITI CORSI, ANCHE RICORRENDO ALL' APPORTO DI STRUTTURE ESTERNE.

04. IN SEDE REGOLAMENTARE E' ALTRESI' DETERMINATA LA PIANTA ORGANICA COMPLESSIVA DEL COMUNE, CONSISTENTE NELL'INDIVIDUAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVO DEI POSTI DI RUOLO DI CUI L'ENTE E' DOTATO. LA PIANTA ORGANICA E' REDATTA A SEGUITO DELLA TIPOLOGIA DEI CARICHI DI LAVORO E SI ISPIRA AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE ED AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 64 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

01. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL COMUNE, PER CONSEGUIRE OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, SI AVVALGA DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

02. IL PROVVEDIMENTO D'INCARICO DEFINISCE LA DURATA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, IL COMPENSO E LA COLLOCAZIONE DELL'INCARICATO A SUPPORTO DELLA STRUTTURA DELL'ENTE.

CAPO 03 - I SERVIZI COMUNALI

ART. 65 - FORME DI ORGANIZZAZIONE

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI AD ESSO RISERVATI DALLA LEGGE IN VIA ESCLUSIVA, NONCHE' DEGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI D'INTERESSE LOCALE.

02. I SERVIZI PUBBLICI POSSONO ESSERE GESTITI DAL COMUNE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA;

B) MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI;

C) A MEZZO DI ISTITUZIONE;

D) NELLE FORME DELL'AZIENDA CONSORTILE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 12 .

03. UN ATTO DELIBERATIVO A CARATTERE GENERALE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSA I CRITERI, ULTERIORI E SPECIFICATIVI RISPETTO QUELLI DI LEGGE, IN BASE AI QUALI VA INDIVIDUATA LA SCALA DIMENSIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI, NONCHE' I PARAMETRI DI CONVENIENZA ECONOMICA DA UTILIZZARE PER LA SCELTA TRA LE FORME GESTIONALI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

04. IL COMUNE IMPRONTA L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A CRITERI DI EFFICIENZA OPERATIVA, EFFICACIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI EROGATE ED ECONOMICITA' GESTIONALE, STABILENDO, ALTRESI', STANDARDS MINIMI DIFFERENZIATI PER SINGOLI TIPI DI SERVIZI.

05. IN ORDINE A CIASCUN SERVIZIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CONGRUE MODALITA' DI INFORMAZIONE DEGLI UTENTI IN ORDINE ALLE FORME ED AI TEMPI IN CUI IL SERVIZIO VIENE EROGATO.

06. IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DI CIASCUNA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE GARANTITE IDONEE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI PROCESSI DECISIONALI.

ART. 66 - GESTIONE IN ECONOMIA

01. LA GESTIONE IN ECONOMIA E' AMMESSA QUANDO NON SIA OPPORTUNO RICORRERE A FORME ORGANIZZATIVE PIU' COMPLESSE A CAUSA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OPPURE DELLE MODESTE DIMENSIONI DEL MEDESIMO IN RIFERIMENTO SIA AL NUMERO DEGLI ADDETTI SIA ALL'INCIDENZA DEI COSTI.

02. LA GESTIONE ECONOMALE, PER QUANTO NON PREVISTO DA NORME STATALI, E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 67 - CONCESSIONE A TERZI

01. PUO' FARSI RICORSO ALLA GESTIONE IN CONCESSIONE CON RIGUARDO A

SERVIZI CHE NON NECESSITINO DI UN CONTROLLO CONTINUATIVO SULLA GESTIONE STESSA E CHE RICHIEDANO L'UTILIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A CARATTERE PRETTAMENTE IMPRENDITORIALE.

02. L'ATTO DI CONCESSIONE ED IL RAPPORTO CONSEGUENTE DEVONO ESSERE CONFORMATI FORMATI IN MODO TALE DA GARANTIRE UN'ELEVATA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO ANCHE A FRONTE DEI COSTI SOSTENUTI DAGLI UTENTI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETERMINA LE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE. LA SCELTA DEVE ESSERE IMPRONTATA A CRITERI DI CONVENIENZA ECONOMICA DEL COMUNE, PREVIA COMPARAZIONE TRA SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, SULLA BASE DI PIANI DI GESTIONE ECONOMICA E TECNICA. IN SEDE REGOLAMENTARE SONO ALTRESI' DISCIPLINATI I POTERI DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE AFFIDATI A TERZI.

ART. 68 - ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL COMUNE, MEDIANTE DELIBERAZIONE CONSILIARE, PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI, CHE HANNO NATURA DI ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'ATTIVITA' DELLE ISTITUZIONI E' INFORMATA A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', CON OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO.

04. I MEZZI FINANZIARI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO CONFERITI DAL COMUNE.

05. L'ATTIVITA' DI REVISIONE DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI E' SVOLTA DAL REVISORE DEL COMUNE.

CAPO 04 - POTERI DI INDIRIZZO E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN ENTI E ISTITUZIONI

ART. 69 - DIRETTIVE ALLE ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL QUADRO DELLE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, FORMULA LE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DELLE ISTITUZIONI, ENUNCIANDOLE IN ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

ED EFFETTUANDONE, ALL'OCCORRENZA, LA REVISIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO STESSO.

02. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE SPECIFICHE DIRETTIVE DI GESTIONE SONO DETERMINATE CON REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL COMUNE ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SULLE ISTITUZIONI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO E NE VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE.

ART. 70 - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI E ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA E REVOCA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, ED ISTITUZIONI OPERANTI NEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI CONTROLLATI. IMPARTISCE ALTRESI' AD ESSI SPECIFICHE DIRETTIVE ANCHE PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 69 , PRIMO COMMA.

02. LE NOMINE IN QUESTIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE O DALLA SCADENZA DEL LORO MANDATO OPPURE DALLA CESSAZIONE DELL'INCARICO PER QUALUNQUE CAUSA.

03. QUALORA IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI DA NOMINARE SIA DI TRE O PIU', SI PROCEDE ALLA NOMINA CON VOTO LIMITATO, SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO CONSILIARE.

04. LA PROPOSTA DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DEVE CONTENERE UNA CONGRUA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DELLA CARICA O AD ATTI INCOMPATIBILI CON LE DIRETTIVE DI CUI AL PRIMO COMMA.

ART. 71 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL SINDACO NELLE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, O COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 46 , QUARTO E QUINTO COMMA, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, PROVVEDE ALLE NOMINE CON UN PROPRIO ATTO, DA COMUNICARSI AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.

02. NELL'IPOTESI IN CUI IL SINDACO NON ADOTTI L'ATTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE, IL SEGRETARIO NE DA COMUNICAZIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO PER GLI ADEMPIMENTI SOSTITUTIVI DI SUA COMPETENZA.

TITOLO 07 - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01 - L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 72 - FORME DELL'ACCESSO

01. AL FINE DI ASSICURARE L'IMPARZIALITA' DELLO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, OLTRECHE' LA SUA TRASPARENZA, E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02 - LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ART. 73 - PRINCIPI DIRETTIVI

01. IL COMUNE CURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE DEI CITTADINI, CON PARTICOLARE RIGUARDO:

- A) AI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;
- B) AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA.
- C) ALLE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE PUBBLICHE;
- D) AI REGOLAMENTI;
- E) AD OGNI INIZIATIVA CHE ATTENGA AI RAPPORTI TRA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E CITTADINI.

02. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' DISCIPLINATO CON REGOLAMENTO, SECONDO CRITERI DI RAGIONEVOLE EQUILIBRIO TRA L'ESIGENZA DI RENDERE EFFETTIVA LA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEL SUO BUON ANDAMENTO, NEL RISPETTO DI ALTRI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, MERITEVOLI DI TUTELA.

TITOLO 08 - ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CAPO 01 - FINANZA, BILANCIO E CONTABILITA'

ART. 74 - DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 75 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 76 - CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 77 - CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 41 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

TITOLO 09 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78 - REVISIONE DELLO STATUTO

01. L'INIZIATIVA DELLA REVISIONE SPETTA AD OGNI SINGOLO CONSIGLIERE E ALLA GIUNTA COMUNALE.

02. DELLE INIZIATIVE DI REVISIONE E' DATA DAL SINDACO COMUNICAZIONE AI CONSIGLIERI ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA AL CUI ORDINE DEL GIORNO ESSE SONO ISCRITTE.

03. LE NORME DI REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA QUESTA MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE PROPOSTE DI REVISIONE SI CONSIDERANO APPROVATE SE OTTENGONO PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NESSUNA REVISIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE DELIBERATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE E DALLA SUA ULTIMA MODIFICA. LE INIZIATIVE DI REVISIONE RIGETTATE DAL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE PRIMA CHE SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DAL RIGETTO.

05. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 79 - NORME FINALI E TRANSITORIE

01. I REGOLAMENTI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO 180 GIORNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE.

02. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' AFFISSO NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER LA DURATA DI TRENTA GIORNI E PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE

IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SUA PUBBLICAZIONE. CON LA SUA ENTRATA IN VIGORE, CESSA IL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO INVIA COPIA AUTENTICA DELLO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL SUO INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI PRESSO LA CITTADINANZA E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE.